Sezione 4

Avv. Ivano Bonomi

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI

ROMA

Via Umberto I n. 184

Avanti la Corte di Appello di Roma

PRODUZIONE

Anzalone Gaetano

CONTRO

l'Eccmo Ministero della Guerra

OGGETTO

ASSR

Ad. Isaac Bonomi

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI

Corso Umberto I n. 184 ROMA

1997

3160/121

Avanti la R. Corte di Appello di Roma

PRODUZIONE

dei Sigg. Anzalone Costantino, Mario, Michele, Luisa Mariano Ved. Anzalone, Olga Venni e dei suoi figli Elena e Bruno Anzalone

CONTRO

Il Ministero della Guerra

OGGETTO

1810

Elenco atti

1) Atto di citazione di appello notificato all'Av. Gaetano Ansalone con delega
2) Comparsa conclusionale
3) Atto di costituzione di appello in confronto degli eredi del comm. Ansalone
4) Procura degli eredi Ansalone
5) Sentenza impugnata
6) Comparsa conclusionale degli eredi Ansalone
7) Comparsa conclusionale appellante
8) Esemplare della "Istruzione degli apparati telefonici"
9) Esemplare istruzione apparato Microtelefonico
10) Atti e Documenti del 1° giudizio

Visto per deposito

Roma, 20 FEB. 1930 Anno VIII

Il Cancelliere

20 FEB. 1930

Reg.Cont. 20405 Pos. XXX

AVANTI L'ECC.ma CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

Ad istanza del MINISTERO DELLA GUERRA, in persona di S.E. il Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dalla R.Avvocatura Erariale Generale

P r e m e s s o

che con atto di citazione 29 marzo 1927 l'Ing.re Gaetano Anzalone conveniva avanti il Tribunale di Roma il Ministero istante, per far dichiarare di sua esclusiva proprietà il brevetto per l'apparecchio microtelefonico da campo da lui ideato, nonchè vari altri brevetti elencati poi nelle successive comparse, chiedeva in conseguenza che previa declaratoria di nullità di una convenzione all'uopo stipulata con l'Amministrazione Militare-quest'ultima fosse condannata ad un congruo compenso per l'uso gratuito da essa fatto di dette privative industriali;

che il Tribunale adito, con sentenza 22 giugno-18 luglio 1928, notificata il 18 agosto stesso anno, accoglieva le domande attrici, dichiarando giuridicamente inesistente l'atto 30 dicembre 1907 stipulato fra l'Amministrazione e l'Anzalone, attribuendo all'Anzalone tutti i diritti di proprietà sui varii

./.

N.° ____ copie
Il Cancelliere
R. 2547
Diritto L.
Bollitos
Repertorio
Copie
Trasferta
Totale diritti L.
Marche 10 %
Marche quietanze
TOTALE L. 20 %

brevetti in contestazione, e dichiarandosi il Ministero istante tenuto a corrispondere all'attore, in corrispettivo dell'utilità tratta dall'uso di tali brevetti, un giusto compenso da liquidarsi a norma di legge, col carico delle spese di lite; che tale sentenza è evidentemente lesiva degl'interessi del Ministero istante, per avere malamente vagliati i documenti di causa e per avere erroneamente interpretate ed applicate le norme di diritto in materia, e che quindi, richiamandosi le ragioni in fatto e in diritto esposte in prime cure, con riserva di aggiungerne altre in prosieguo di lite, è necessario contro di essa produrre appello;

io qui sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R.Corte d'Appello di Roma, ho citato come

C i t o

il sig.Ing. Gaetano Anzalone, a comparire avanti l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Sezione destinanda, all'udienza del 25 Ottobre 1928, perchè ivi, in suo contraddittorio o dichiarata contumacia, ogni contraria o diversa istanza od eccezione reietta, venga totalmente riformata la sentenza 22 giugno-18 luglio 1928 del Tribunale di Roma, e in conseguenza siano rigettate le domande contro il Ministero istante proposte dall'Anzalone con la ricor-

./.

data citazione e con le successive comparse, con la condanna di esso attore a tutte le spese di lite e onorari di difesa sia di primo che di secondo grado.

Questa Copia conforme del suesteso atto da me sottoscritta ho rimessa per notifica al Sig. Ing. Gaetano Anzalone, al suo domicilio eletto in Roma, presso l'avv. Pier Francesco Corsetti, Corso Umberto I, n. 184, ivi lasciandola a mani del portiere de Tiberis Luigi che firma l'originale e l'incarica della consegna e domicilia tario per la precaria assenza di costui e per avere trovato chiuso lo studio ore 16.50

Roma tre Settembre 1928 a VI

IL COMMESSO AUTORIZZATO
Luttey

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma
Giovanelli

Telego a rappresentarmi gli avv. Franc. Bonomi e Pier Francesco Corsetti.

Ing. Angelone Gaetano

UFFICIALE GIUDIZIARIO CORTE DI APPELLO - ROMA - GIOVANELLI CARLO

1864 [illegible]
1246 [illegible]

Avv. Carzetti

Carzo Umb.

MARCA DA BOLLO
LIRE SEI



CORTE D'APPELLO

[illegible] per autentica della [illegible] del [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] P. [illegible] Conte

1864
Costituzione 84
25-10-928

[illegible]

R. CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Prima

C O M P A R S A

dell'Ing. GAETANO ANZALONE patrocinato dagli avv.Iva_
noe Bonomi e Pier Francesco Corsetti e domiciliato
nel loro Studio in Roma, Corso Umberto I n. 184

contro

il MINISTERO DELLA GUERRA , patrocinato dalla R.Avvo_
catura Erariale.

F A T T O

L'Ing. Gaetano Anzalone, mentre era ufficiale del Genio Militare, procedeva a studi ed esperimenti, del tutto estranei alle sue normali funzioni, per dotare l'esercito di una telefonia da campo assolutamente pari ai gravi e delicati bisogni della difesa nazionale.

Così il capitano ing. Gaetano Anzalone potè ideare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure rego_
larmente brevettare e che, insieme, costituiscono la telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le Istru_
zioni stampate dal Ministero della Guerra ad uso del_
le forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono in ordine crono_
logico i seguenti:

N.86466 del 15 aprile 1907 Microfono e telefono riu_
niti a cuffia .

" 118848 " 13 marzo 1912 Apparecchio telefonico da
parete

" 119661 " 13 marzo 1912 Cuffia telefonica per bat_
teria da costa

" 125740 " 22 giugno 1912 Tamburello per cordoncino
telefonico da campo

" 126065 " 8 luglio 1912 Paletto per far terra

" 128683 " 28 ottobre 1912 Borsa per telefonista

" 128775 " 6 nov. 1912 Zama per tamburello tele_
fonico

" 129201 " 9 dic. 1912 Apparecchio telefonico da
campo con custodia di cuoio

" 137077 " 17 ottobre 1913 Asta a forcella scomponibile

" 145976 " 8 dic. 1914 Trasmettitore telefonico
per batterie da costa

" 146024 " 8 dic. 1914 Borsa per stendifilo

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tut_
ti largamente usati dall'Esercito che durante la guer_
ra di Libia e, in misura maggiore, durante l'ultima
grande guerra, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalo
ne non solo vantaggi di ordine bellico, ma anche no_

tevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si ar_
ricchì lo Stato, senza compensarne affatto l'invento_
re che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano,
venne posto in pensione per infermità contratta in ser_
vizio.

Per questo l'ing.Anzalone, esperite invano
le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Mi_
nistero della Guerra pro tempore con citazione 29 mar_
zo 1927 perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto
e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Ammi_
nistrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio
1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello
Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà
su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto
dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispon_
dere all'inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti,
un equo compenso da liquidarsi in separata sede a nor_
ma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello
l'Amministrazione Militare.

D I R I T T O

Le piena appartenenza degli undici brevetti più
sopra elencati all'inventore capitano Anzalone è
cosa pacifica. Soltanto per il primo brevetto in data

15 aprile 1907 n. 86466 si è esumato un atto 30 di_
cembre 1907 impropriamente detto convenzione, col
quale atto il capitano Anzalone avrebbe concesso
senza corrispettivo all'Amministrazione Militare l'uso
del suo trovato.

L'atto in questione non si deve definire ~~dett~~ col
nome che impropriamente gli si è dato, ma col nome
che corrisponde alla sua natura giuridica. Posto ciò,
è evidente che la concessione senza corrispettivo
di un trovato importante, che ha un notevole valore
economico, è un atto di liberalità che ha un nome giu_
ridico preciso : donazione. Ma le donazioni esigono
l'atto pubblico e, trattandosi di un Corpo morale ac_
cettante, l'autorizzazione governativa. Ora, dicono
esattamente i primi giudici, "anche ammesso che la
convenzione 30 dicembre 1907, in quanto redatta in sede
amministrativa da un pubblico funzionario, possa equipa_
rarsi all'atto pubblico, mancherebbe pur sempre l'auto_
rizzazione del Governo voluta dagli articoli 1060 e
932 C.Civ., alla quale non può equipararsi l'autoriz_
zazione annotata in margine del Ministero che rappre_
senta la stessa amministrazione accettante ed inte_
ressata, essendo proprio questa abbisognosa dell'au_
torizzazione del Governo nelle forme di legge". Dun_
que anche del primo brevetto il capitano Anzalone non

ha in modo valido ceduto l'uso, e il suo diritto su di esso rimane integro e intatto.

Inutile dire degli altri brevetti per i quali nessun atto di cessione esiste e che, per essere il prodotto di invenzioni posteriori, non possono mai essere oggetto della pretesa ma inefficace cessione del 30 dicembre 1907.

II

Gli undici brevetti del capitano Anzalone non possono neppure essere attribuiti all'Amministrazione Militare sotto pretesto che essi sono il risultato di studi fatti da un dipendente dell'Amministrazione stessa, durante e in attività di servizio. La recente giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che "la facoltà di inventare è nettamente distinta dalla generica attività e operosità che ordinariamente forma oggetto della locazione d'opera e del contratto d'impiego, e solo quando sia stata dedotta specificatamente in contratto, il prodotto di essa entra fin dell'inizio nel patrimonio del preponente" (Corte Cass. 31 marzo 1926 - Bettica contro Min. Guerra)

Non vi ha dubbio quindi che all'Ing. Anzalone - il quale non si era mai obbligato di fare invenzioni per il suo preponente - spetta il diritto di proprietà su tutti i brevetti sopra indicati.

III

Stabilito il diritto dell'Anzalone sui suoi trovati, rimane a stabilire che l'Amministrazione ha fatto di tali trovati largo uso con utile proprio. E' questo un compito agevole giacchè la parte avversaria non contesta il largo uso fatto degli apparecchi Anzalone tanto in pace, come = e in più larga misura = in guerra, e con risultati assai vantaggiosi. Le prove fornite ai primi giudici sull'uso fatto dall'Amministrazione degli apparecchi Anzalone non sono state mai oggetto di eccezione alcuna, giacchè rispondono alla più palmare verità.

IV

Ma se l'Amministrazione militare ha fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, essa non ha mai corrisposto alcun compenso all'inventore. Davanti ai primi giudici l'Amministrazione ha ammesso che fino al 1° dicembre 1915 nulla aveva dato a chi gli aveva fornito una telefonia da campo superiore ad ogni altra del genere. Solo pel periodo posteriore a detta data l'Amministrazione ha tentato di far credere che nel prezzo pagato ad una Ditta costruttrice, rilevata dallo stesso Anzalone, era compreso il compenso dell'inventore, il quale così sarebbe stato compensato. Ma tale asserzione è distrutta dalle prove già dedotte che ri

presentiamo in questo secondo giudizio, non senza osservare che una eventuale disamina dei prezzi dovuti accettare dalla ditta costruttrice, per conoscere se e in quanto questi prezzi contengono il compenso all'inventore, non è materia del presente giudizio, limitato a stabilire il diritto dell'Anzalone sui suoi trovati e il dovere dell'Amministrazione Militare di rimunerare l'uso di detti trovati.

*
* *

Per questi motivi che l'appellato si riserva, occorrendo, di e correndo, di svolgere e di più ampiamente illustrare, si

CONCLUDE:

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18 = 27 luglio 1928 anno VI, con la condanna dell'appellante alle spese ed onorari tutti del presente giudizio

Roma, 6 novembre 1928 VII

Ivanoe Bonomi

Petrilli

6 nov. 28

8961 - 8461

R. AVVOCATURA ERARIALE
GENERALE

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Coraetti.
La causa all'udienza del 26 febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellato ing. Gaetano Anzalone

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 1/2 e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

R. AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Bruno Angst

Copia

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.
La causa all'udienza del 26 febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellato ing. Gaetano Anzalone

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 1/2 e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di appello [illegible] dalla

R. AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Coraetti.
La causa all'udienza del 26 febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellato ing. Gaetano Anzalone

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Ahzalone domto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 1/2 e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.928 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n.1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.
La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellata ing. Gaetano Anzalone

Copia

V.° copia
Il Cancelliere

N. 6524 Repertorio

Diritto		
Notifica	6	
Repertorio		
Copia		
Trasferta		
Totale diritti L.		
Marche 10 %		
Marca di bollo	0	10
TOTALE L.		

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 1/2 e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n.1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.
La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellato ing. Gaetano Anzalone

Luigi Mariano
Ved. Anzalone

Copia

V.° _____ copia
Il Cancelliere

N. 6520 Repertorio

Diritto	L.	
Notifica	»	
Repertorio	»	
Copia	»	
Trasferta	»	
Totale diritti	L.	
Marche 10 %	»	
Marca quietanza	»	0 10
TOTALE	L.	

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalonefu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47,

Il sig. Michele Anzalone domto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piano I, all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 ½ e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

R. AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

31 Ott. 27

Costantino Anzalone

Copia

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.928 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.

La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellata ing. Gaetano Anzalone

V.° _____ copia
Il Cancelliere

N. 6520 Repertorio

Diritto	L.	
Notifica	4 m	
Reperti		
Copia		
Trasferta	»	
Totale diritti	L.	
Marche 10 %	»	
Marca [illegible]	»	0 10
TOTALE	L.	

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalonefu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piano II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 ½ e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

GENERALE

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso.

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto 29.3.928 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n.1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.

La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellata ing. Gaetano Anzalone

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalonefu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domto in Via ribullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piano II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 ½ e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti dell loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto a Sig. Michele Anzalone

consegnandone copia, nel detto suo domicilio a mani sue medesime

Roma 27 Giugno 1929 VII

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

IL COMMESSO AUTORIZZATO

Michele Anzalone

Terbullo

16

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti delle loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto a Ing. Mario Anzalone

consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a mani dell'addetta allo studio Andreini China in di lui precaria assenza

Roma 27 Giugno 1929 VII

IL COMMESSO AUTORIZZATO

G. Cossantini

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

[signature]

Prof. Mario Anzalone

Ulpiano

47

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti del loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto a e Sig. Costantino Anzalone rappresentato dal tutore Avv. Mario Anzalone consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a mano dell'addetta allo studio Andreini Anna in di lui presenza assenza

Roma 27 Giugno 1929 VII

Il Commesso Autorizzato
G. Costantini

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma
[signature]

Prof Mario Anzalone

D Ulpiano

47

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti dell loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto a Ma Ing Chiesa Mariano Vm Anzalone consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a mano della medesima

Roma 27 Giugno 1929 VII

Il Commesso ... G. Costantini

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

Chiesa Mariano Dª Angelone

Dr A Colonna

18

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti dei loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto alla Sig. Olga Vanni in proprio consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a mani della madre Elena in di lei precaria assenza

Roma 27 Giugno 1929 VII

IL COMMESSO AUTORIZZATO

Gaetano

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

[signature]

CESARINI ELEREDO

Olga Denni (Anzalone)

Viale Mazzini

93

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti dei loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto alla Sig. Olga Venni quale esercente la patria potestà sul figlio minore Bruno Anzalone consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a mani della madre Elena in di lei precaria assenza

Roma 27 Giugno 1929 VII

IL COMMESSO AUTORIZZATO
G. Bossanti

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma
[signature]

CERARINI ALFREDO
CORTE D'APPELLO
ROMA

Olga Denni
d Mazzini
73

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929 nei confronti dei loro dante causa Ing. Gaetano Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificata il 18 agosto successivo sentirsi accogliere le domande tutte spiegate nel detto atto e per l'effetto in completa riforma della sentenza predetta 22 giugno 18 luglio 1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tutte spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29 marzo 1917 che con le successive comparse con condanna di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico il suesteso atto alla Sig. Olga Venni quale esercente la patria potestà sulla figlia minore Elena Anzalone consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a mani della madre Elena in di lei precaria assenza

Roma 27 Giugno 1929 VII

Il Commesso autorizzato

Gaetano

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

[signature]

Ufficiale Giudiziario Cesarini Alfredo Corte Appello Roma

Olga Dennis

Piale de Zaissinis

[illegible]

R. AVVOCATURA ERARIALE
GENERALE

1

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La R.Corte d'Appello di Roma

Sezione 1ª Civile

composta degli Ill.mi sigg. Magistrati:

S.E. FAGGELLA Gr.Uff. DONATO, Senatore del Regno,

Primo Presidente;

SALOMONE Cav.Uff. SAMUELE, Consigliere;

MARCHI Cav.Uff. ALFREDO, "

GUIDONI Cav.Uff. ETTORE, "

PALOMBI Cav. FRANCESCO " Estensore

ha emanato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile a rito sommario inscritta al n. 1997 del Ruolo Generale per l'anno 1929, posta in decisione all'udienza del 25 febbraio 1930, vertente

fra

MINISTERO DELLA GUERRA in persona di S.E. il Ministro pro tempore domiciliato elettivamente in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso la R.Avvocatura Generale Erariale che lo rappresenta e difende per mandato ex lege

COPIA

DISTINTA

N. 2290 Reg. Copie
al Sig. avv. Erar
rilasciata copia
e N. 4 per notifica
Carte Boll. f.ali 32 L. 320
Scritt. pag. » 88
Autentica » 88
Marca » 50
a debito Totale L. 408.50
Roma 27 GIU. 1930 Anno VIII
Il Cancelliere

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

R. CORTE D'APPELLO - ROMA
N. 14449
Campione Civile

appellante

E

MARIANO LUISA vedova ANZALONE,

ANZALONE COSTANTINO fù GAETANO, interdetto, rappresentato dal tutore Avv. Mario ANZALONE, e questi anche in proprio,

ANZALONE MICHELE e

VANNI OLGA fu Salvatore in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minore Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone;

tutti quali eredi di Anzalone Gaetano, domiciliati elettivamente in Roma al Corso Umberto Iº n.184 presso gli avvocati Ivanoe Bonomi e Pier Francesco Corsetti che li rappresentano e difendono giusta mandato 16 ottobre 1929 autenticato dal notaio Salose Giovanni, coadiutore del notaio Rinaldi di Roma

appellati

O G G E T T O

Compensi per brevetti.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti lessero le seguenti

C O N C L U S I O N I

per il Ministero della Guerra:

"Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, re-

"ietta ogni' contraria istanza, eccezione o dife-
"sa,voglia, accogliendo l'appello prodotto dall'Am-
"ministrazione della Guerra contro la sentenza del
"Tribunale di Roma del 27 giugno - 27 luglio 1928,
" dichiarare la incompetenza per materia dell'autori-
" tà giudiziaria a decidere della contestazione o,
"subordinatamente, nel merito voglia dichiarare pre-
"scritta o comunque rigettare l'azione promossa dal-
"l'Ing. Anzalone con la condanna dell'Anzalone medes-
"simo, ed ora dei suoi eredi, alle spese del doppio
"giudizio e relativi onorari di difesa.

Salvis juribus".

e con postilla:

"Confidiamo che la decisione della Corte Ecc.ma
"vorrà contenere non soltanto il rigetto della te-
"meraria ed immorale domanda dell'Anzalone, ma an-
"che una parola ammonitrice".

Per gli appellati:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni
"contraria eccezione o deduzione, respingere il pro-
"posto appello e confermare la sentenza del Tribuna-
"le di Roma del 18 - 27 luglio 1928 - anno VI- con
"la condanna dell'appellante alle spese ed onorari
"tutti del presente giudizio".

" con comparsa aggiunta:

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18 - 27 luglio 1928, anno VI con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado".

F A T T O

Con citazione 29 marzo 1927, l'Ing. Gaetano Anzalone, capitano del Genio Militare, collocato a riposo fin dal luglio 1915, convenne davanti al Tribunale di Roma il Ministero della Guerra nella sua legale rappresentanza ed espose:

che nel dicembre 1907, l'Amministrazione convenuta si era appropriata, limitatamente ai bisogni dell'esercito, della invenzione di un apparecchio microtelefonico da campo che esso attore aveva ideato con studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue funzioni d'impiego, ottenendo il relativo attestato di privativa n.86466 in data 15 aprile dello stesso anno 1907;

che simile appropriazione ed uso l'Amministrazione aveva praticati su di altre sue scoperte brevettate posteriormente, dal 1912 al 1914, tra le quali erano da segnalarsi: l'apparecchio Telefoni-

co da parete per Artiglieria da Fortezza e da Costa, quello trasmettitore per batteria da costa, le cuffie telefoniche, il cordoncino telefonico da campo, le aste a forcella per guardafili, i tamburelli per filo telefonico, pe borse per guardafili ecc; che tutti tali apparecchi brevettati erano stati largamente adoperati dall'esercito durante la guerra libica e quella mondiale;

che l'Amministrazione aveva sfruttato, con la costruzione diretta o concesse a ditte private, il vantaggio economico delle cennate invenzioni, senza corrispondere mai il compenso ad esso inventore;

che il diritto a compenso sussisteva ed era rimasto integro, sia perchè l'attività inventiva esulava da quella di impiegato, e sia perchè una certa convenzione del 30 dicembre 1907, con la quale esso attore aveva consentito all'Amministrazione l'uso, senza corrispettivo, dell'apparecchio microtelefonico da campo (che era il solo allora brevettato) era da ritenersi e da dichiararsi nulla per difetto della forma richiesta per le donazioni o per vizio del consenso a causa di un errore di diritto.

CORTE D'APPELLO DI ROMA * CANCELLERIA DELLA

Tutto ciò premesso, l'attore domandava:

il riconoscimento della sua esclusiva proprietà su tutte le invenzioni;

l'inibizione dell'ulteriore uso;

la condanna generica dell'Amministrazione al compenso per l'uso già fatto, salva la liquidazione in sede separata ulteriore.

In giudizio l'attore elencò e specificò gli undici attestati di privativa, sulla cui sussistenza non vi era contrasto, ed esibì i documenti che dovevano comprovarne l'uso e lo sfruttamento.

L'Amministrazione oppose:

a) che le invenzioni fatte dall'Anzalone durante ed in occasione del suo servizio di impiegato e coi mezzi che tale servizio gli apprestava, dovessero appartenere all'Amministrazione la quale ne retribuiva l'opera di impiegato e gli aveva poi concesso il collocamento in pensione per l'allagata neurastenia, dovuta questa, agli studi intensi elettrotecnico;

b) che con la convenzione additata dallo stesso attore, e pienamente valida, l'Amministrazione aveva acquistato il diritto all'uso gratuito su tutte le invenzioni, comprese quelle di carattere accessorio brevettate in proseguo;

c) che, comunque, posteriormente al primo dicembre 1915, lo stesso Anzalone, collocato a riposo, era divenuto il fornitore degli apparecchi,

realizzando, con le ingenti forniture durante la guerra, quei profitti che comprendevano il compenso di inventore.

La prodotta convenzione tra l'Amministrazione militare e l'Anzalone del 30 dicembre 1907, stipulata davanti ad un Ragioniere principale del Genio Militare, previa autorizzazione del Ministero della Guerra conteneva le seguenti principali pattuizioni:

art.1° - "l'Anzalone consente che l'Amministra-
"zione militare usi per i suoi bisogni l'apparato
"microtelefonico da campo da lui ideato e per il
"quale ha ottenuto l'attestato di privativa indu-
"striale 15 aprile 1907, n. 86466 allegato in copia."

art.2° - "l'Amministrazione ha facoltà di valersi
"di detto apparato in qualsiasi misura e per qual-
"siasi tempo creda necessario; provvedendo alla co-
"struzione, sia direttamente che per mezzo della
"industria privata, nazionale ed estera".

art.3° - 'l'Anzalone rinunzia formalmente ad
"ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessio-
"ne e così anche nei riguardi dell'Amministrazione
"concessionaria, ad ogni ~~xxxxx~~ diritto di proprie-
"tà intellettuale".

art. 4° - Il sig. ANZALONE nel caso trasferisca

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

"ad altri il diritto di privativa industriale a lui
"spettante per effetto dello attestato summenziona-
"to farà esplicita dichiarazione al terzo acquiren-
"te della presente concessione".

art.5° - " Nel caso di prolungamento della pri-
"vativa, che venne concessa per un anno, nei rap-
"porti dell'Amministrazione continuerà ad aver vi-
"gore il presente contratto".

La convenzione era stata preceduta da analo-
ga dichiarazione unilaterale, rilasciata nel 28
settembre dallo Anzalone al Direttore del Genio
Militare, in cui la promessa concessione gratuita
si qualificava come " doverosa ".

Il Tribunale, in linea di fatto, dalle stesse
reciproche contestazioni, ritenne assodato e paci-
fico che vi fosse stato l'uso di tutte le elencate
invenzioni, salva la precisazione in ordine al tem-
po, alla entità e al valore di farsi nella fase li-
quidativa. Escluse poi, in linea di diritto, che,
per il rapporto di impiego spettasse all'Ammini-
strazione la proprietà delle invenzioni; e che po-
tesse comunque aver vigore quella invenzione con-
tenente una donazione, sfornita dall'atto pubblico
e dalla autorizzazione del Governo, per l'accetta-
zione. Pertanto, con sentenza 22 giugno - 27 luglio

1928 dichiarando espressamente la inesistenza giuridica della contrastata convenzione, statuì che tutti i diritti di proprietà sugli undici specificati brevetti spettassero allo attore Anzalone; e condannò quindi l'Amministrazione convenuta a corrispondergli, in corrispettivo alla utilità ritratta con l'uso dei brevetti, un giusto compenso da liquidarsi in sede separata. Negò la clausola esecutiva e condannò l'Amministrazione alle spese.

Avverso la sentenza propose tempestivo appello il soccombente Ministero con atto 3 settembre 1928, insistendo nelle eccezioni di prima sede e chiedendone la revoca con il rigetto integrale della domanda.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Nelle more del giudizio l'appellato Anzalone morì e l'appello è stato riassunto colcontraddittorio degli eredi sopra costituiti; la vedova Luisa, Mariano e i figliuoli Costantino, Mario e Michele, nonchè i nipoti Elena e Bruno, figliuoli del premorto altro figlio Emedeo. Gli appellanti minori Costantino, Elena e Bruno sono rispettivamente rappresentati, il primo dal tutore e gli altri due dalla madre esercente la patria potestà.

All'udienza di spedizione della causa è stata presentata la trascritte conclusioni.

D I R I T T O

Due eccezioni nuove oppone in questa sede la Amministrazione appellante contro la contrastata domanda; la incompatenza della giurisdizione ordinaria e la prescrizione dell'azione.

La eccezione di incompetenza viene basata sulle disposizioni dei RR.DD. Legge 29 gennaio 1915, n.49 e 16 ottobre 1924, n. 2828, per cui lo Stato ha facoltà di espropriare, in tutto od in parte, il diritto di privativa, o di usare delle invenzioni altrui altrui senza il consenso del titolare; salvo il corrispettivo della giusta indennità, la cui liquidazione, in mancanza di accordo, è determinata da uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma. Costituendo tale Collegio di periti una vera e propria giurisdizione speciale per la sua competenza, secondo l'appellante, si estende non solo nel tempo, con l'apprendere la cognizione delle controversie anteriori non definite, ma anche nella materia, con la cognizione di tutte le questioni preliminari, pregiudiziali o connesse con il giudizio di liquidazione, come quella sull'an debeatur, che si dibatteva appunto in questa fase.

La Corte osserva che, dalla premessa è legitti-

mo trarre la prima, non già la seconda conseguenza.

Che si tratti di una giurisdizione speciale, lo hanno insegnato la Sezioni Unite del Supremo Collegio colla sentenza 29 maggio 1928 in causa Bettica in una specie identica alla presente. Mancava anche lì il provvedimento dell'autorità che avesse disposto l'espropriazione della invenzione o l'approvazione dell'uso; e il Supremo Collegio dopo avere deciso affermativamente la questione, dibattutasi anche nella prima sede di questo giudizio, sul se l'invenzione spettasse all'impiegato invece che all'Amministrazione proponente, rimandò la liquidazione della indennità al nominando Collegio peritale.

Ora nel caso in esame, non si domanda la liquidazione della indennità, ma soltanto la dichiarazione generica della responsabilità.

Senza dubbio, in base alla giurisprudenza cennata (che qui non occorre applicare o discutere) il giudizio di liquidazione sarà di competenza del Collegio dei periti, perchè la giurisdizione sorprende ed apprende tutta la materia decisa, salvo le particolari eccezioni transitorie che nel caso non ricorrono.

Ma non è per contrario sostenibile la pretesa estensione di materia.

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

12. Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria si contengono nei precisi limiti fissati dalla legge particolare che istituisce la giurisdizione speciale; e, nel caso, queste condizioni limitative sono due: che si tratti della controversia sulla liquidazione delle indennità, e che questa controversia sopravenga al provvedimento autoriàatio sulla espropriazione o sull'uso della provativa.

Ora si potrebbe addirittura dubitare della competenza speciale quando manchi quello che è il presupposto di tutto il procedimento, cioè il provvedimento espropriativo che già implica l'obbligazione generica dell'indennizzo, ma non certo si può estendere la detta competenza al giudizio che costituisce quel provvedimento e che ha per oggetto sostanziale la sussistenza e la legittimità della appropriazione o del contrastato uso.

D'altronde la stessa citata sentenza della Sezioni Unite, che invoca la difesa dell'Amministrazione, ha deciso in tali sensi; ha rimandato cioè la sola liquidazione alla giurisdizione speciale dopo avere confermato i criteri per cui la Corte di merito aveva risoluto affermativamente la questione sulla sussistenza generica della obbligazione all'indennizzo.

Neanco la eccezione di prescrizione è fondata.

Sostiene l'Amministrazione appellante che la pretesa obbligazione sarebbe di natura commerciale perchè l'Anzalone sfruttava industrialmente quei brevetti, sia direttamente e sia per mezzo di una certa Società in accomandita costituita subito dopo il collocamento a riposo. Onde l'avvenuta prescrizione decennale alla data della citazione del 1927; almeno, per l'uso anteriore al 1917.

Osserva la Corte che, agli effetti della eccepita prescrizione ed in base a quanto è documentato o pacifico, sono da distinguere tre periodi di tempo durante i quali si sarebbero verificati i fatti produttivi della responsabilità e dai quali pertanto sarebbe sorto il diritto e nata l'azione relativa.

Un primo periodo va dal 1907 al 1914. L'Anzalone era Capitano del Genio, e, come è pacifico, non esercitava ancora l'industria per lo sfruttamento dei brevetti conseguiti nel frattempo, e, come si denunzia, sfruttati invece soltanto dall'Amministrazione. Il secondo periodo va dal 1914 al 1917. L'Anzalone, collocato a riposo, si sarebbe servito della Società in accomandita M. Robert di Firenze, sotto il cui nome costruiva e forniva quegli apparecchi bre-

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

vettati; che l'Amministrazione militare acquistò durante la guerra a prezzi che comprendavano il costo, il profitto e il compenso d'inventore. Il terzo periodo è compreso nel decennio anteriore alla citazione.

Ora, per i periodi estremi è chiaro che la prescrizione deve essere esclusa.

In quanto al primo, è da osservare che la rivendicazione del diritto di invenzione non costituisce atto obbiettivo di commercio fino a che la invenzione non diventi essa stessa oggetto di commercio con il concreto e diretto sfruttamento industriale. E poichè è pacifico che l'Anzalone in quel periodo esercitava, come di dovere, le sole funzioni di capitano dell'esercito, va esclusa anche la commercialità subiettiva od accessoria di quella attività inventiva, mentre la denunziata attività commerciale del periodo posteriore al collocamento a riposo, non può influire sui diritti acquistati anteriormente con quella impronta eminentemente civile e sulla azione che a quei diritti di riporta.

L'ultimo periodo è compreso nel decennio anteriore alla citazione e risente quindi l'effetto interruttivo della domanda tuttora in potenza; giacchè non si dubita e non si discute che la dedotta re-

sponsabilità e l'azione conseguente germinava dal denunziato uso continuativo.

Ma anche per il periodo intermedio ritiene la Corte che sia da escludersi la prescrizione decennale commerciale.

Infatti, se pure è vero che l'Anzalone era cointeressato nel commercio della summenzionata Società in accomandita, e addirittura che questa, quanto alla produzione degli apparecchi brevettati fosse prestanome dell'Anzalone, non perciò costui dovrebbe considerarsi commerciante. Tale è soltanto chi esercita il commercio spendendo il proprio nome o la propria ditta di fronte aiterzi contraenti. Si suole ritenere che siano commercianti i soci della Società col erice regolari; e ciò a causa della responsabilità illimitata e sussidiaria che sorge ed apparisce dal contratto pubblicato; ma non si può sostenere che sia commerciante ogni persona comunque interessata nell'azienda la quale appartiene e viene esercitata da un ente collettivo regolare. Tale era l'accomandita cennata in cui l'Anzalone non compariva affatto. Come costui non avrebbe potuto essere coinvolto nell'eventuale fallimento della Società regolare già preesistente alle occulte denunziate convenzioni, così non può essere considerato commer-

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

ciante all'effetto di imprimere il carattere commerciale ai suoi atti obbiettivi civili. L'accomandita non reclama alcun diritto; e resta, quindi, anche per quel periodo, l'esercizio da parte dell'Anzalone di una azione esclusivamente civile come è per il periodo anteriore.

Si rientra perciò nella prescrizione ordinaria civile che, come è pacifico e risulta dalle date incontraverse, non si era verificata all'epoca della domanda.

Nel merito, l'Amministrazione appellante contrasta la domanda con tre ordini di eccezioni. Nega, anzitutto, che essa abbia mai usato e sfruttato i brevetti costruendo direttamente o facendo costruire per suo conto gli apparecchi brevettati dall'Anzalone.Sostiene, inoltre, che durante il periodo bellico, dal 1914 in poi, quegli apparecchi vennero acquistati sul mercato dalla cennata Società Hobert; la quale se mai, doveva e dovrebbe corrispondere il compenso all'inventore Anzalone giacchè nei prezzi delle forniture era compreso il costo, il profitto della costruzione e il compenso della privativa. Infine l'azione per tale compenso, nei confronti della convenuta, sarebbe preclusa dalla concessione gratuita consentita con

la valida convenzione del 1907 riguardante tutte le invenzioni sulle quali la domanda di indennizzo viene fondata.

Dalla formulazione delle difese di questa sede di Appello si evince, adunque, che è stata abbandonata la questione prospettata in prima sede sulla appartenenza delle invenzioni fatteidall'impiegato Anzalone nella esecuzione del rapporto d'impiego. Tale questione fu risoluta dal Trobunale favorevolmente alle attore e conformemente alla giurisprudenza del Supremo Collegio. Onde non vi è luogo a discuterne di fronte alla acquiescenza implicita ma chiara dell'appellante; ed il capo del dispositivo, con cui venne dichiarata quella appartenenza come effetto della respinta eccezione, resta senz'altro fermo e incontroverso.

E' invece ampliata la eccezione di fatto, perchè mentre in prima sede il Tribunale, dalle limitate impugnative, credette di poter dedurre che fosse ammesso e pacifico l'uso dei brevetti, salva l'estensione da accertarsi nella sede liquidativa, in appello l'Amministrazione chiarisce che la smentita generica investiva in pieno tutta la base di fatto della domanda.

Occorre adunque valutare le risultanze dei

documenti prodotti a tale scopo dimostrativo dallo attore. Ma ritiene la Corte che a codesta indagine sia preliminare l'altra provocata dall'ultima eccezione. Se la convenzione contrastata preclude la domanda di indennizzo, la ricerca di fatto diviene superflua.

Due sono le tesi estranee in ordine a tale questione: l'attore appellato sostiene che quella convenzione abbia il contenuto sostanziale di una donazione affetta di nullità assoluta per difetto di forma; e questa tesi ha appunto adottato la sentenza impugnata.

L'Amministrazione sostiene, per contrario, che la convenzione sia valida e che la rinunzia al compenso estenda la sua piena efficacia non solo al brevetto già conseguito a quella data, ma a tutte le altre invenzioni soprevvenute che costituirebbero gli accessori dell'apparecchio originario.

La Corte ritiene che, per questo capo, l'appello, purchè contenuto nei giusti confini, sia fondato.

La convenzione contrastata non ha il contenuto di una vera e propria donazione; e quindi non doveva rivestire quelle forme (atto pubblico, accettazione esplicita e autorizzazione governativa)

che, come è pacifico, non sono state osservate. 19.

Il Tribunale, seguendo il contrario avviso, ha erroneamente valutato la vera portata di concessione e vi ha applicato criteri e norme che non si adattavano al caso particolare.

Come si evince dalle clausole sopra trascritte, l'Anzalone non trasferì all'Amministrazione militare il suo diritto d'inventore. Qualunque sia la costruzione sistematica che, intorno alla essenza e alla natura di cotale diritto, voglia adottarsi, egli è certo che il contenuto essenziale risiede nella potestà che ha il titolare di escludere l'uso altrui. Tanto è vero che questa speciale proprietà si perde e si svuota non appena scadono i termini o quando nón siano osservate le condizioni per la tutela della esclusività. La specialità di codesto diritto risulta subito nel confronto con la proprietà delle cose. Qui il godimento del titolare esclude di per sè quello altrui (salvo il condominio che non intacca il principio della impossibilità giuridica della comproprietà o del compossesso in solidum): mentre l'uso del brevetto sarebbe, dal lato materiale e giuridico, pienamente compatibile con quello dell'inventore, se non diminuisse, in modo virtuale e indiretto, il vantag-

gio economico con la concorrenza sum mercato, e non invadesse quel a impronta della personalità che costituisce la ragione e il fondamento della protezione, non già la sostanza e lo scopo.

Si può concludere da ciò che il diritto di invenzione consista, come d'altronde è anche per i diritti reali, in un divieto; abbia cioè un contenuto prettamente negativo. Onde il trasferimento della proprietà intellettuale importa necessariamente il passaggio in altro titolare di quel diritto al divieto. Il semplice permesso di uso, perciò, non implica il trasferimento di un diritto, come potrebbe essere quello su una cose corporale o du un diritto di credito, sibbene importa la rinunzia temporanea (comè è temporanea la stessa protezione legale), ad esercitare quel divieto. La legge speciale sulle privative industriali contempla (art.8) il permesso d'uso e lo fa perfino presumere da un designato comportamento del titolare verso il concessionario. Naturalmente, questo previsto permesso, quando sorge da un negozio giuridico (giacchè la presunzione cennata ed invocata per altro effetto dalla difesa erariale tende ad escludere la responsabilità colposa o dolosa, non la retribuzione cui non si sia rinunzia-

to), può essere concesso con corrispettivo o senza.

E' questione quindi di vedere se il permesso di uso con rinunzia al corrispettivo costituisca una donazione da stipularsi nelle forme richieste per tale contratto. Ma, nel caso particolare, giova notare e precisare che la questione è ancor più limitata.

L'Amministrazione concessionaria non accampa un diritto di uso persistente in base alla convenzione: che anzi nega di averne mai profittato e quindi di volerne mai profittare. Respinge soltanto la pretesaddi indennizzo per l'uso consentito e per avventura praticato. Onde, il quesito giuridico può così formularsi . Se quel patto di non richiedere corrispettivo trasmuti in una donazione l'intero negozio; tanto da rendere nullo e inefficace il patto medesimo e da far rivivere postumamente (cioè quando l'uso è compiuto e comunque non è disputato), l'obbligazione dell'indennizzo.

Posta così la questione, la Corte non esita a risolverla negativamente.

Prescindendo dalla contrastata costruzione storica e sistematica dell'Istituto, egli è certo che, per il nostro diritto pisitivo, coiè per la defini-

zione chiara e sonante contenuta nell'articolo 1050 Codice Civile, la donazione vera e propria, soggetta cioè alle forme e alle limitazioni che si susseguono nella disciplina legislativa, importa tra gli altri, quesati essenziali elementi:

a) " spoglio attuale e irrevocabile di una cosa";

b) "animo di donare;

c) incontro dei consensi su codesto animo che è costituito dal motivo ultimo del negozio e si identifica con la causa.

Ora, checchè si pensi in contrario da una autorevole dottrina, il primo elemento implica l'impoverimento del donate e il correlativo arricchimento del donatario. La semplice attribuzione patrimoniale gratuita, senza dello spoglio vero e proprio, costituisce una modalità del negozio particolare, non la donazione in senso stretto che ha spinto, per discutibili ragioni, i legislatori di ogni tempo e di ogni luogo ad imporre le rigorose restrizioni. E' perciò che da tali restrizioni vengono esclusi i contratti speciali in cui la rinunzia al corrispettivo costituisce la qualità di essi (concordato, mutuo senza interesse, mandato, ecc.) e le donazioni così dette indirette. Perfino le donazioni mascherate da un contratto o-

neroso vengono escluse da autorevoli scrittori e dalla recente giurisprudenza del Supremo Collegio. Il che è molto discusso e discutibile.

Comunque, laddove manchi lo spoglio vero e proprio di un bene patrimoniale, quella esclusione è giustificata dalla disposizione basilare del costro Codice, anche al di là dei cennati casi espressamente contemplati. Onde il precario di un immobile (come il comodato di cosa mobile) è giusto titolo per respingere la postuma domanda di retribuzione. Il più elementare senso giuridico apprende che non è possibile richiedere l'atto pubblico perchè divenga valida la concessione dell'uso gratuito ad un amico della più preziosa villa o per la prestazione gratuita della più preziosa opera professionale.

Ciò premesso, apparе evidente che nel caso in esame, mancassero tutti gli estremi della donazione: l'Anzalone non si spogliava di nulla, perchè il suo diritto di privativa rimaneva integro, mentre quell'uso, concesso e accettato in quella forma, non ledeva per nulla il suo patrimonio; tanto che, senza la concessione, l'Amministrazione si sarebbe forse fornita altrimenti, ed egli non avrebbe realizzato alcun profitto. L'Amministrazione non

si arricchiva, perchè non è provato, ed è anzi vivamente contrastato che, in definitiva, gli apparecchi costruiti in base alla concessione o comunque acquistati, portassero un effettivo guadagno in confronto degli altri di altro tipo che si usavano e si continueranno ad usare. Non vi fu neanco la volontà collettiva contrattuale di stipulare una donazione, perchè, a prescindere dal motivo recondito che avrebbe spinto l'Anzalone a fare quella concessione per i suoi progetti di fornitura, poscia lucrosamente attuati, l'Amministrazione, come risulta dagli atti, resistette lungamente alle profferte dello stesso Anzalone, e si indusse a preferire il suo apparecchio telefonico solo dopo le continue insistenze e dopo essersi almeno assicurata contro ogni eventuale pretesa o speculazione di colui che tanto aveva insistito. Non si stipulò la donazione formale, proprio perchè le parti stesse non intesero mai di ravvisarla e di concluderla, così come retrospettivamente si è qui assodato con l'attuale valutazione giuridica del negozio.

Onde, nei limiti della concessione, giustamente e preliminarmente l'appellante respinge la postuma richiesta di indennizzo, pur contrastando il

fatto dell'uso, cioè la effettiva esecuzione di quella convenzione.

Ma quali sono i limiti di quella convenzione di uso gratuito?

A torto l'Amministrazione sostiene che il permesso si estese alle invenzioni non peranco fatte o brevettate. Nessuna delle clausole sopra trascritte autorizza codesta arbitraria interpretazione. La limitazione al solo brevetto già conseguito nell'aprile, di cui si specificò il numero, è così chiara es espressa, che non consente equivoci di sorta.

Pertanto, se vi fu l'uso degli altri dievi brevetti specificati ed elencati nelle conclusioni di prima sede e della cui sussistenza non si disputa, questo uso deve essere retribuito nella misura che sarà fissata nella ulteriore fase liquidativa.

Resta dunque la indagine di fatto su l'uso dei brevetti esclusi dalla concessione gratuita.

Nonostante la impugnativa ampia che ne fa l'appellante in questa sede, la Corte ravvisa la prova sufficiente di quella sussistenza generica che basta per la formazione della responsabilità. Negli atti vi sono i documenti stampati ufficiali del Ministero della Guerra dai quali risulta che nel

1912 si affidava all'Arsenale di Torino la costruzione di quasi tutti gli apparecchi Anzalone, brevettati intorno a quell'epoca e sopra cennati.

Vi sono poi le istruzioni, anche esse stampate e approvate dal Ministro Slingardi fino dal 1909 riguardanti l'apparecchio microtelefonico da campo modello Anzalone.

In prima sede l'Amministrazione non aveva impugnato l'uso di quegli apparecchi, tanto che il Tribunale lo dichiarò padifico. In questa sede la impugnativa è ampia, ma generica. Ma di fronte a documenti di questo genere, occorreva una impugnativa specifica, in seguito alla quale, naturalmente, la controparte avrebbe din da ora provveduto a quelle prove più analitiche e più dirette che si propone di apprestare nella sede ulteriore. Qui non si può escludere che quell'uso, sia pure limitato nel tempo (1909 - 1912) vi fu, nè si può ritenere, come si tratti di invenzioni di nessun valore economico. Se l'esercito lo adottò, e per tanti anni, la presunzione legittima è che furono ritenuti di un valore apprezzabile.

Il giudice della liquidazione accerterà questo valore.

Anche nella sede ulteriore di liquidazione

va rimandata la questione sul se, come pretende l'Amministrazione, nell'epoca posteriore al 1914 il prezzo delle forniture comprendesse il compenso dell'inventore. E' una indagine che esula dal presente giudizio.

Accertato l'uso originario, diretto e apprezzabile dei dieci brevetti, la estensione e il valore dello stesso entra nella valutazione del quantum.

La sentenza va quindi confermata in questi precisi limiti.

Concorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di appello in cui l'appellante è parzialmente vittorioso.

Quelle di prima sede debbono restare a carico dell'Amministrazione soccombente sulle quetioni principali.

P. Q. M.

LA CORTE

accoglie per quanto di ragione l'appello proposto con atto 3 settembre 1928 dal costituito ministero della Guerra avverso la sentenza 27 giugno - 27 luglio 1928, pronunziata tra essa appellante e l'appellato or defunto Anzalone Gaetano, rappresentato dagli eredi citati in riassunzione e so-

pra costituiti vedova Luisa Mariano e discendenti Mario, Michele, Costantino, Elena, Bruno Anzalone, questi ultimi tre minori rappresentati rispettivamente dal tutore e dalla madre esercente la patria potestà, e, conseguentemente, rigetta la domanda di indennizzo proposta dal detto Anzalone con la citazione 29 marzo 1927 limitatamente all'uso dell'apparecchio microtelefonico da campo contemplato nella scrittura di concessione in data 30 dicembre 1907;

Rigetta tutte le altre contrarie eccezioni ed istanze;

conferma in tutto il resto il dispositivo della impugnata sentenza e dichiara compensate le spese di questo giudizio di appello.

Così deciso in Roma addì 8 aprile 1930 anno VIII nella Camera di Consiglio della 1ª Sezione Civile di questa R. Corte di Appello come sopra costituita.

F.to) FAGGELLA

S. SALOMONE

BIANCHI

E. GUIDONI

FRANCESCO PELLEGRINI, Estensore.

N. PICCOLI

Pubblicata la presente sentenza a forma di legge dal sottoscritto cancelliere nell'udienza del 6 maggio 1930 - Anno VIII 29.

N. PICCOLI

Registrata in Roma lì 13.5.1930 - anno VIII Vol. 73 n. 2415 Atti Giudiziari, a debito lire novanta- art. 100462 Vol. 234.

IL PROCURATORE SUPERIORE

f°) PUGNO

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta della R.Avvocatura Erariale nell'interesse del Ministero della Guerra.

Roma, 9 giugno 1930 - VIII

IL CANCELLIERE

f°) BRUNASSO

È conforme alla prima copia rilasciata.

Roma 27 GIU 1930 Anno VIII Il Cancelliere

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

ad istanza dell'Amm.ne della Guerra in persona di S. E. il Ministro pro tempore

dom.ta in Roma presso la R. Avvocatura Generale Erariale con Ufficio in Via ~~Cola di Rienzo n. 28~~ dei Portoghesi 12

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla Corte d'Appello di Roma ho notificato e data copia della suestesa sentenza in data del 1° 8 aprile 6 maggio 1930 alla sig.a Mariano Luisa vedova Anzalone domiciliata elettivamente in Roma presso lo studio degli Avv. Ivanone Bonomi e Pier Francesco Corsetti in Corso Umberto n. 184 -

Tanto perchè ne abbia legale scienza e per ogni effetto di legge - ~~ivi consegnando~~ -

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presidenziale notifico la suestesa sentenza alla sig. Mariano Luisa v.a Anzalone consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio eletto alla Signora Maria Pistelli, addetta allo studio dei domiciliatari questi precariamente

assenti

Roma tre Luglio 1930 VIII

IL COMMESSO AUTORIZZATO

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma



Gerardo [illegible]

[illegible]

Avv Bonomi e Corsetti

V.° _____ copia
Il Cancelliere

6180

Diritto
Notifica
Esportazione
Copia
Trasferta
Totale dovuto

Posizione N......

Nota delle spese, competenze di procuratore ed onorari di- avvocato nella causa

FRA

.....

E

.....

.....

innanzi a .....

definitiva con sentenza del .....

con la quale .....

.....

.....

.....

.....

Valore della causa: oltre lire .....

OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

Articoli della tariffa	NATURA DEGLI ATTI E DELLE COMPETENZE	Spese vive	Competenze di procuratore	Onorari di avvocato
6	Diritto di disamina		25 —	37 50
7	Citazione - diritti di compilazione			
119	- diritti di copia (N. ... facciate ...)			
9	- richiesta di notificazione			
7	Seconda citazione - come innanzi			
	Mana delega e richiesta	6 —	12 50	18 75
102	Compilazione domanda di trascrizione della citazione			
	~~Richiesta~~ mandato degli eredi e richiesta	26 60	12 50	18 75
7	Avviso di riproduzione di causa			
10	Iscrizione a ruolo			
11	Costituzione di procuratore		12 50	18 75
	Diritti di chiamate di causa	6 70		
	Chiamate e costituzione per eredi	6 70	12 50	18 75
22	Sessioni informative		25	37 50
24	Carteggio		25	37 50
90	Consultazioni N. tre		39	39 -
91	Per Bollo, registro, ~~legalizzazione di documenti~~ Tura due documenti	6 60	22 50	22 50
92	Per ottenere certificati e documenti			
93	Per visione e studio di documenti			
95	Per ispezioni catastali ed ipotecarie			
105	Per compilazione di atto stragiudiziale			
18	Per comparsa conclusionale Ing Gaetano	24	25	37 50
119	-- scritturazione (copie 6 facciate 7)		50 40	75 60
119	-- stampa (copie ... facciate ...)			
18	Per 1a comparsa ~~aggiunta~~ eredi	24	25	37 50
119	-- scritturazione (copie 7 facciate 8)		6 20	100 80
	Per comparsa aggiunta	120	25	37 50
119	-- stampa (copie 7 facciate 39)		49 40	65 20
	A riportare	220 60	870 50	1195 10

32

50

Articoli della tariffa	NATURA DEGLI ATTI E DELLE COMPETENZE	Spese vive	Competenze di procuratore	Onorari di avvocati
	Riporto	220 60	870 50	1093 10
18	Per note difensive	36 —	25	37 50
119	— scritturazione (copie 7 facciate 10)		84	126
119	— stampa (copie..... facciate.....)			
	Per postilla			
17	Per N..... rinvii di causa			
19	Per formazione fascicoli		12 50	18 75
16	Duplice Per deposito documenti		25	37 50
7	Per atto di avviso per deposito documenti			
9	Per richiesta notifica atto di avviso			
119	Per diritti di copia			
14	Per esame documenti avversari		25	37 50
119	Per copie documenti avversari			
20	Per assistenza alla causa		25	37 50
21	Per diritto di spedizione		25	37 50
	Avviso pubblicazione sent. ~~e richiesta registrazione~~	2 40	~~12 50~~	
	~~Accessi al Commissione civile vacazioni~~	20 —	12 50	18 75
19	Per redazione nota di spese			
119	— diritti di copia		7 20	7 20
35	Per richiesta del parere sugli onorari		12 50	18 75
26	Per attendere alla registrazione della sentenza		12 50	18 75
15	Per richiesta copia sentenz. ordinaria etc.			
15	Per richiesta autentica copie sentenza			
7	Per compilazione atto di notifica sentenza			
119	— diritti di copia			
	Riporto	679 00	1172 70	1588 80
	A riportare			

70
56
126

Articoli della tariffa	NATURA DEGLI ATTI E DELLE COMPETENZE	Spese vive	Competenze di procuratore	Onorari di avvocato
	Riporto . . .	679	1172,70	1588,80
9	Per richiesta di notifica sentenza			
8	Per richiesta di ordinanza di liquidazione . . .		12,50	187,55
15	Per richiesta di copia di ordinanza di liquidazione . .			
9	Per richiesta di notifica di ordinanza			
	Attitazione e vacazioni		52	39
	Spese minute varie		100	80
1	Esame della posizione			
2	Congressi N.			
3	Studio preparatorio per la difesa scritta			
4	Estensione delle comparse, memorie, note aggiunte ed altri scritti difensivi			
5	Preparazione alla discussione			
6	Discussione			
7	Assistenza ai rinvii			
	Totale L. . . .	679	~~1247,20~~	1726,55

RIEPILOGO

1 Onorari di avvocato Spese . . . L. 679 ~~670~~

2 Spese e competenze . . . . » 1247.20

TOTALE L. 1926.20

1726.55
207.65
17.21519

172,65
35
207,65

1247,20

124,70
24.85
149,55

Spese 679.—
Competenze 1519.—
2198.—

149,55
1097.65

12%
679
1097.65
1776,65

OFFICINA DI COSTRUZIONI
DEL
GENIO MILITARE

Ufficio d'Amm.ne
N. 22039 di protocollo.

Pavia, addì 4 Dicembre 1931 *Anno X°*

Risposta al foglio N. ..... *del* .....

Annessi N. 1 (minuta di atto)

OGGETTO
Schema d'atto transativo da stipularsi cogli Eredi del fu Comm.Ing.Gaetano Anzalone -

All'Onorevole Avv. IVANOE BONOMI
Corso Umberto I° N° 184
Palazzo Marignali
R O M A

Questa Direzione d'ordine del Ministero della Guerra deve provvedere alla stipulazione di uno schema di atto di transazione da stipularsi con gli Eredi Anzalone a definizione della vertenza in corso per la corresponsione di compensi per l'uso di apparecchi telefonici ideati dal defunto Colonnello Anzalone.

Tale schema, da redigersi sulla base concordata tra l'Avvocatura di Stato e la S.V. (foglio dell' 8 Giugno 1931), deve essere sottoscritto oltre che dai legali patrocinatori dei predetti Eredi, anche dagli Eredi stessi, e corredato dalle autorizzazioni del competente Tribunale nei riguardi dei minori e dall'incapace per i quali dovranno firmare la madre ed il tutore.

Eppertanto la scrivente pregiasi pregare la V.S. a voler compiacersi, esaminare la unita minuta dello schema di cui è caso, e qui restituirla, in caso nulla abbia ad osservare, unitamente alle suaccennate autorizzazioni, affinchè possa essere provve-

o/o

Conto Corrente postale N. 3-17006

duto alla stesa dello schema definitivo, il quale verrebbe rassegnato a V.S. per la firma da parte degli interessati.

IL COLONNELLO DIRETTORE P.LE
(C. Giamberini)

C. Giamberini

Amm.ne delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza raccomandata

Roma
(Corrispondenze)



Assegno L. ..... N. 2331
Mittente .....
Destinatario .....
Destinazione .....
Tassa L. ..... Espresso L. ..... Firma .....

E vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 8 dicembre 1931

Spett.Direzione dell'Officina Costruzioni
del Genio Militare,

Ho esaminato lo schema di transazione che deve stipularsicon gli eredi Anzalone,a cui pure ho dato visione dell'atto.

Lo schema va benissimo,soltanto sarebbe opportuno aggiungere nell'articolo 2,dopo le parole lire cinquantamila, le seguenti:"da pagarsi subito dopo che sarà approvato il presente atto come è detto nell'artidolo 6".

L'aggiunta potrebbe parere superflua,ma,essendovi fra gli eredi dei minori e degli incapaci,ogni atto è sottoposto al vigile controllo della autorità tutoria.

Fra gli eredi del fu ing.Anzalone è scomparsa la moglie Luisa Marinelli deceduta il 12 settembre 1931,come è detto nei due documenti N.1 e N.3 (parole in prima pagina sottolineate in rosso).Pertanto gli eredi sono:

1.Avv.Mario Anzalone

2.Costantino Anzalone interdetto e rappresentato dal fratello Mario Anzalone autorizzato a transare da verbale del Consiglio di Famiglia (Docum.1 parte segnata in bleu) omologato dal Tribunale (Doc.2)

3.Michele Anzalone

4.Elena e Bruno Annalone minori rappresentati dalla madre Olga Venni ved. Anzalone autorizzata a transare dal Tribunale (Doc.3 parte in bleu).

Unisco i tre documenti qui ricordati e resto inattesa di ricevere il testo definitivo per farlo firmare dagli eredi Anzalone e dai due legali.

Con osservanza dev.

dove si assumeva fra l'altro avere ~~donato~~ l'Anzalone
donato i suoi trovati, sia nel campo tecnico
dove si tentava dimostrare, con largo
sussidio di documenti, che le invenzioni
furono ~~ottenute~~ raggiunte con mezzi del-
l'amministrazione militare e che
~~comunque non~~ furono di assai scarso
utile all'~~[illegible]~~ esercito che comunque
le avrebbe già pagate all'inventore.

La sentenza della Corte di Appello ~~[illegible]~~ con-
fermò la sentenza di primo grado, salvo
per un solo brevetto per cui ritenne valida
la donazione fatta dall'Anzalone all'ammi-
nistrazione militare, rinviando ~~[illegible]~~
ai periti di cui al Decreto 28 gennaio 1915 N. 49
la determinazione del compenso.

Avviatesi trattative fra il sottoscritto e
l'Avvocatura ~~[illegible]~~ ~~per~~ evitare ~~[illegible]~~ a necessità di
un Collegio peritale, Stato al fine di si potè addivenire — dopo
laboriose pratiche e ripetuti congressi con
l'assistenza di periti delle due parti —
ad ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ un amichevole compo-
nimento sulla cifra del compenso e
alla formulazione di un atto di transazione.
E pertanto il sottoscritto espone le seguenti
cifre di onorari:

On. Commissione Reale per l'Ordine degli Avvocati

Roma

Il sottoscritto chiede parere per la liquidazione degli onorari che gli spettano nella causa in corte d'Appello Eredi Angelone - Ministero della Guerra e per le pratiche della conclusa transazione.

Il Ministero della Guerra condannato in 1ª istanza a corrispondere all'ing. Angelone un giusto compenso ~~per~~ in corrispettivo dell'utilità ritratta dall'uso di 8 medici brevetti di sua proprietà, ricorse in Appello chiamando gli eredi del fu capitano Angelone in quel torno di tempo deceduto.

La causa ~~aveva~~ acquistava una grande rilievo dal fatto che degli medici brevetti Angelone l'Amministrazione Militare aveva fatto largo uso, commettendone durante la guerra di Libia e quella europea, per quasi venti milioni di lire. Per questo le difese dello Stato furono tenaci: e molteplici sia ~~nei~~ riguardi ~~sotto l'oggetto~~ nel campo giuridico

~~Causa in Corte di Appello~~

Causa in Corte di Appello

- Esame dell'atto di appello e della posizione in relazione al primo giudizio e studio degli atti e documenti — £ 1.000
- Studio preparatorio per la difesa scritta — 800
- Estensione delle comparse:
  - Prima comparsa — 500
  - Comparsa conclusionale — 600
  - Comparsa conclusionale aggiunta (37 pagine a stampa) — 2.000
  - Note autorizzate — 500

~~3.400~~

Materia stragiudiziale

- Pratiche relative alla transazione col Ministero della Guerra e formulazione dell'atto di transazione — 1.500
- Congressi con l'Avvocatura dello Stato, col cliente e coi tecnici del cliente e del Ministero della guerra — 600

Totale — 7.500

Riduzione del 22% — 1.650

5.850.

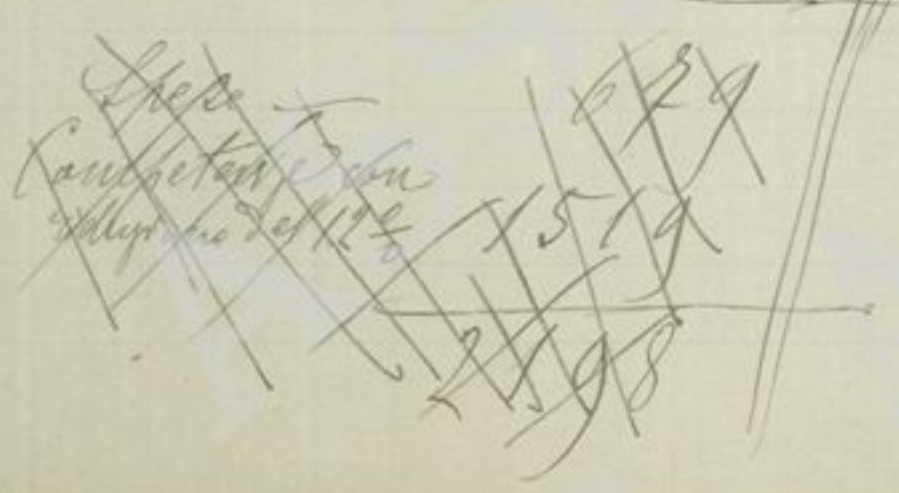

Causa di valore superiore alle 25.000

Esame dell'atto di appello della posizione in relazione al primo giudicato e studio ~~Studio~~ degli atti e documenti — £ 1000

Studio preparatorio per la difesa scritta 800

Estensione delle comparse:

Prima comparsa — 500

Comparsa conclusionale — 600

Comparsa conclusione aggiunta (a stampa) — 2000

Note autorizzate — 600

Materia stragiudiziale 5000

Pratiche relative alla transazione col Min. della Guerra e formulazione dell'atto di transazione — 1500

Congressi con l'Avvocatura dello Stato, e col cliente e coi tecnici del cliente e del Ministero della Guerra N. 12 — 600

7500
1650
5850

~~7600~~
1562

5.538
1829

7367

7600
22
142
142
1562

Riduzione 22%

Competenze e spese

5850 +
1776
7626

75
75
825

Valore superiore -

Esame dell'atto di appello e della posizione in relazione al giudicato - 700

Studio preparatorio per la difesa scritta 500

Esame documenti avversari -

Redazione della prima comparsa 200

Redazione della comparsa conclusionale 500

Redazione della comparsa conclusionale aggiunta (a stampa) 1800

Redazione note autorizzate - 500

Pratiche relative alla transazione col Ministero della guerra - 1000

Congressi con l'Avvocatura dello Stato e col cliente N. 15 - 600

5900
1298
4602
1829
6431

N. 22390 prot.

Pavia, li 11 Dicembre 1931/X°

Risposta a lettera N. del 8 corr.m.

OFFICINA DI COSTRUZIONI
DEL GENIO MILITARE

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE

ELENCO delle carte che si trasmettono al Signor Avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N°184 - Palazzo Marignoli - ROMA

DESCRIZIONE DELLE CARTE MOTIVO PER CUI SI TRASMETTONO	Numero delle carte	ANNOTAZIONI
SCHEMA di atto di transazione da stipularsi con gli Eredi del fu Ing. Anzalone	1	

Che redatto in conformità della bozza qui restituita colla lettera sopra richiamata, la scrivente pregiasi trasmettere alla S.V. con preghiera di voler compiacersi qui ritornarlo con cortese sollecitudine debitamente firmato dagli interessati e dalla S.V. stessa e dall'Avvocato Pier Francesco Corsetti. -

IL COLONNELLO DIRETTORE P.LE
(C. Giamberini)

Giamberini

L'Atto definitivo da che deve essere compilato?

Le pratiche che autorizzano di chi viene ora mandata?

Egregio Col. Giamberini;

Le rimando con tutte le firme lo schema di transazione perchè Ella voglia far procedere all'atto definitivo e alla sua approvazione. Le sarò grato se vorrà dirmi poi quale ufficio del Ministero della Guerra si occuperà delle ulteriori pratiche perchè io possa eventualmente sollecitarle.

Ringraziando e con ossequi

devot.

Roma, 14 dicembre 1931